REGOLAMENTO N. 10

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare quelle dell'articolo 213,

considerando che per assolvere i compiti che le sono stati affidati del Trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120, 122, e dal paragrafo II del Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia, la Commissione deve conoscere la situazione dei salari nei sei paesi della Comunità, per quanto si riferisce sia al costo della manodopera che al reddito del lavoratore,

considerando che i dati statistici disponibili in ognuno dei sei paesi non consentono di effettuare validi confronti e che, pertanto, deve essere condotta un'inchiesta sulla base di definizioni e con metodo uniformi,

considerando che per essere in grado di assolvere alcuni dei compiti suindicati, nei termini fissati dal Trattato e, in ispecie, dal Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia, la Commissione deve disporre con urgenza dei risultati di tale inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I datori di lavoro e i lavoratori, che operano nei settori industriali elencati in allegato al presente Regolamento, sono tenuti, alle condizioni qui di seguito fissate, a fornire le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) e i redditi degli operai, risultanti dai dati contabili relativi a tutto il 1959.

L'inchiesta comprende tutte le imprese che hanno occupato come media nell'anno 1959, in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi almeno cinquanta lavoratori, e nel Lussemburgo almeno venti lavoratori.

Articolo 2

L'inchiesta riguarda:

1. le spese per salari e le spese accessorie, in particolare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, le altre prestazioni sociali, inclusi gli oneri risultanti da vantaggi volontariamente consentiti, e gli oneri riguardanti il reclutamento e la formazione professionale dei lavoratori;

2. i contributi previdenziali obbligatori a carico dei lavoratori, ivi compresa l'aliquota dei contributi dei lavoratori il cui onere è assunto volontariamente dai datori di lavoro;

3. l'effettivo annuo medio dei lavoratori occupati nelle imprese;

4. la durata delle prestazioni fornite dai lavoratori e la relativa retribuzione.

Articolo 3

I dati sono raccolti mediante questionari predisposti dalla Commissione in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri.

La Commissione determina, in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, le modalità tecniche dell'inchiesta. Inoltre essa fissa, alle stesse condizioni, la data di inizio e di chiusura dell'inchiesta nonchè il termine per la risposta ai questionari.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari, entro i termini fissati, in modo veridico e completo.

Articolo 4

La Commissione richiede ai servizi statistici degli Stati membri di raccogliere i dati e di procederne allo spoglio. I risultati globali dell'inchiesta, eccettuati i dati individuali, suddivisi per settori industriali, sono trasmessi alla Commissione.

Articolo 5

I dati individuali forniti nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzati soltanto a scopo statistico. E' fatto divieto di utilizzarli a scopo fiscale e di comunicarli a terzi.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria del presente Regolamento, le legislazioni degli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali sono applicabili per assicurare l'esecuzione dell'inchiesta.

Articolo 7

Le spese sostenute per l'inchiesta dagli Stati membri sono imputate ai bilanci delle Comunità Europee sugli stanziamenti a tal fine previsti.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1960.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

ALLEGATO

1. Industria dello zucchero (zuccherifici + raffinerie)
2. Birrerie e fabbriche di malto
3. Filature di lana
4. Filature di cotone
5. Fabbriche di fibre sintetiche (ad eccezione del Belgio)
6. Fabbriche di pasta per carta, di carta e di cartone (esclusa la trasformazione della carta e del cartone)
7. Industria chimica (esclusa la gomma) (ad eccezione del Lussemburgo)
8. Industria della gomma (compresi i tubi e le calzature di gomma, i pneumatici e le rigenerazioni dei pneumatici) (ad eccezione del Lussemburgo)

9. Cementerie (escluse le fabbriche di calce pura, di agglomerati e di fibrocemento) (ad eccezione del Lussemburgo e dei Paesi Bassi)
10. Industria della maiolica, della porcellana e della ceramica
11. Fabbriche di macchine utensili (ad eccezione del Lussemburgo e dei Paesi Bassi)
12. Industria elettrotecnica (ad eccezione del Lussemburgo)
13. Costruzioni navali e riparazioni di navi
14. Fabbriche di vetture automobili per il trasporto delle persone o delle merci (escluse le officine di montaggio) (ad eccezione del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi)

STATUTO

del Comitato del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 124 e 153,

sentito il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Comitato del Fondo sociale europeo assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo, alle condizioni fissate dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'articolo 127 del Trattato.

Articolo 2

Il Comitato è composto di trentasei membri di cui, per ciascuno dei sei Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Articolo 3

Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione che non partecipa al voto.

Articolo 4

Viene nominato un supplente per ciascuno dei sei Stati membri e per ciascuna categoria ai sensi dell'articolo 2.

In assenza di uno o dei due membri, il loro supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni del Comitato.

Allorchè i due membri sono presenti, il loro supplente può assistere alle riunioni del Comitato. Egli può intervenire nella discussione quando vi sia invitato dal Presidente, d'accordo con i membri titolari di cui è supplente.

Articolo 5

La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 6

Solo i cittadini degli Stati membri possono essere nominati membri del Comitato o supplenti.

Le funzioni di membro o di supplente sono incompatibili con quelle di membro di una Istituzione della Comunità Economica Europea e con quelle di funzionario delle Comunità Europee.